



Prot. n.3959

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 concernente il Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali;
VISTO lo Statuto del Conservatorio "Nicola Sala" di Benevento, così come modificato nella seduta del 14 gennaio 2013;
VISTA la seduta del Consiglio di Amministrazione del 19.04.2024.

DECRETA

L'approvazione del Regolamento elettorale generale approvato nella seduta del 19.04.2024 del Consiglio di Amministrazione.

Il Regolamento elettorale generale forma parte integrante del presente provvedimento.

Si dispone la pubblicazione del presente decreto all'albo e sul sito istituzionale www.conservatorio.bn.it.

Benevento, 26.04.2024

Il Presidente
Dott. Caterina Meglio*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3- comma 2 del D.lgs. n. 39/1993

REGOLAMENTO ELETTORALE GENERALE

Approvato dal C.d.A. nella seduta del 19.04.2024

Sommario

TITOLO I - ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

- ART. 1 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI
- ART. 2 - ELETTORATO ATTIVO
- ART. 3 - ELETTORATO PASSIVO
- ART. 4 - COMMISSIONE E SEGGIO ELETTORALE
- ART. 5 - INSEDIAMENTO DEL SEGGIO ELETTORALE
- ART. 6 - OPERAZIONI DI VOTO E SISTEMA ELETTORALE
- ART. 7 - SCRUTINIO E NOMINA DEGLI ELETTI
- ART. 8 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CARICA ED ELEZIONI SUPPLETIVE
- ART. 9 - RICORSI

TITOLO II – ELEZIONI DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

- ART. 10 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI
- ART. 11 - ELETTORATO ATTIVO
- ART. 12 - ELETTORATO PASSIVO E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
- ART. 13 - COMMISSIONE ELETTORALE
- ART. 14 - UFFICIO ELETTORALE
- ART. 15 - SISTEMA ELETTORALE
- ART. 16 - OPERAZIONI DI VOTO
- ART. 17 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO
- ART. 18 - SECONDO SCRUTINIO
- ART. 19 - NOMINA DEGLI ELETTI
- ART. 20 - RICORSI
- ART. 21 - PROCEDURA DI DESIGNAZIONE DI DUE STUDENTI NEL CONSIGLIO ACCADEMICO

TITOLO III - ELEZIONI DEL DIRETTORE

- ART. 22 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI
- ART. 23 - ELETTORATO ATTIVO
- ART. 24 - ELETTORATO PASSIVO
- ART. 25 - COMMISSIONE ELETTORALE
- ART. 26 - UFFICIO ELETTORALE
- ART. 27 - SISTEMA ELETTORALE
- ART. 28 - OPERAZIONI DI VOTO
- ART. 29 - CHIUSURA DELLE VOTAZIONI
- ART. 30 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO
- ART. 31 - PROCLAMAZIONE DELL'ELETTO
- ART. 32 - RICORSI

TITOLO IV - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 33 - DESIGNAZIONE DI UNO STUDENTE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 34 - DESIGNAZIONE DI UN DOCENTE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35 - DIRITTO DI ACCESSO

ART. 36 - DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

ART. 37 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

TITOLO I - ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

ART. 1 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Le elezioni della Consulta degli Studenti si svolgono secondo quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto.
2. Le elezioni sono indette con provvedimento del Direttore almeno 30 giorni prima dalla scadenza del mandato dell'organo. Il provvedimento è pubblicato all'Albo pretorio, ed in esso viene indicato:
 - a. il numero degli studenti da eleggere ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.P.R. N. 132/2003;
 - b. la data, il luogo e gli orari di apertura e chiusura del seggio elettorale;
 - c. il termine di presentazione delle candidature;
 - d. i requisiti dell'elettorato attivo e passivo.

ART. 2 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio ordinamentali, sperimentali e ai corsi pre-accademici, purché maggiorenni.
2. Sono esclusi dall'esercizio del diritto di elettorato passivo gli studenti che abbiano subito sanzioni disciplinari con provvedimento del Direttore divenuto definitivo.

ART. 3 - CANDIDATURE

1. Le candidature devono essere presentate mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità. Le candidature devono pervenire a pena di decadenza entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando. La dichiarazione di candidatura può essere presentata all'Ufficio protocollo del Conservatorio con consegna a mano ovvero tramite PEC all'indirizzo conservatoriobn@pec.it.
2. Le candidature presentate entro i termini e le modalità stabilite dal presente comma sono raccolte dal Responsabile del procedimento e trasmesse alla Commissione Elettorale, che verifica i requisiti di eleggibilità, e in difetto, dispone l'esclusione del candidato dalla competizione elettorale.
3. Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature dopo il termine indicato dal provvedimento di indizione.
4. Il ritiro di una candidatura può essere effettuato in ogni momento, mediante comunicazione scritta al Responsabile del procedimento che la comunica alla Commissione Elettorale e informa l'elettorato con comunicazione pubblicata all'Albo.
5. I candidati non ammessi hanno la facoltà di produrre formale reclamo alla Commissione Elettorale entro tre giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei candidati. Entro i successivi due giorni, la Commissione deciderà sul reclamo.
6. Il Presidente della Consulta uscente convoca almeno 15 giorni prima della data delle elezioni un'assemblea studentesca ove i candidati possano presentare le proprie candidature ed esporre il programma elettorale. Le candidature – e relativi programmi elettorali – saranno altresì pubblicati sul sito del Conservatorio.

ART. 4 - COMMISSIONE E SEGGIO ELETTORALE

1. Il Direttore con ordinanza nomina la Commissione Elettorale.
2. La Commissione si compone di tre studenti e un altro componente supplente, regolarmente iscritti e maggiorenni, scelti dal Direttore su una rosa di almeno sei nominativi, predisposta dalla Consulta degli Studenti.
3. La Commissione nomina al suo interno il proprio Presidente.
4. La Commissione garantisce il rispetto del presente regolamento e la regolarità di tutta la procedura elettorale.
5. I candidati non possono essere componenti della Commissione Elettorale o del Seggio Elettorale.
6. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza dei componenti.
7. La Commissione Elettorale ed il Seggio Elettorale si avvalgono del personale amministrativo individuato dal Responsabile del procedimento.
8. La Commissione ha il compito di assicurare la regolarità del procedimento elettorale ai sensi del presente regolamento e in particolare quello di:
 - a) formare, entro sette giorni dalla nomina, gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo;
 - b) vagliare le candidature e verificare la regolarità;
 - c) ricevere e decidere in merito ai ricorsi presentati;
 - d) nominare il seggio elettorale, formato da un presidente e due scrutatori, scelti tra coloro che sono in possesso del diritto di elettorato attivo;
 - e) predisporre le schede elettorali da consegnare al seggio;
 - f) proclamare il risultato delle elezioni;
9. Eventuali omissioni e indebite inclusioni che risultino negli elenchi sopraccitati sono segnalate al Presidente della Commissione fino a sette giorni prima delle votazioni. La Commissione provvede all'eventuale modifica dell'elenco.
10. I componenti del Seggio elettorale ricevono, nella giornata fissata per le elezioni, dalla Commissione Elettorale, il materiale necessario per le votazioni, inclusa l'urna.

ART. 5 - INSEDIAMENTO DEL SEGGIO ELETTORALE

1. Il Seggio Elettorale si insedia almeno un'ora prima dell'inizio delle votazioni e procede alle operazioni preliminari, che comprendono:
 - a) il controllo dei locali e dell'urna;
 - b) la predisposizione di un sufficiente numero di schede che devono recare il timbro del Conservatorio e la firma dei componenti del Seggio elettorale;
 - c) la redazione del verbale delle proprie attività.

ART. 6 - OPERAZIONI DI VOTO E SISTEMA ELETTORALE

1. Ogni elettore, per essere ammesso al voto, deve essere identificato mediante valido documento di riconoscimento, ovvero per conoscenza personale attestata da un componente il Seggio Elettorale, e deve apporre la propria firma a fianco del proprio cognome nell'apposito elenco degli elettori.

2. Il voto, individuale e segreto, è espresso segnando con una croce il nome e il cognome dei candidati prescelti riportati sulla scheda di votazione. In caso di omonimia fra più candidati sulla scheda è indicata anche la data di nascita degli interessati.
3. Ciascun elettore può esprimere il proprio voto a favore di un numero di candidati non superiore al numero degli eleggibili.
4. Sono nulle le schede che recano un numero di preferenze maggiore rispetto a quello prescritto al precedente comma, nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato apposto un qualsiasi altro segno estraneo all'indicazione di preferenza e quelle che risultano in qualsiasi modo deteriorate.
5. Non è consentito permanere presso il seggio una volta che si sia votato. Allo scadere dell'orario di chiusura delle operazioni di voto, esso può essere esercitato esclusivamente dagli elettori già presenti nella sala ove è allestito il seggio.

ART. 7 - SCRUTINIO E NOMINA DEGLI ELETTI

1. Le votazioni risultano valide, e si dà luogo allo scrutinio delle schede, se vi hanno preso parte almeno il 10% + 1 degli aventi diritto al voto.
2. In caso di mancato raggiungimento del quorum, fermo restando le candidature già presentate, le votazioni vengono ripetute in un turno di ballottaggio, da tenersi sette giorni dopo il primo turno. Il turno di ballottaggio sarà valido a prescindere dal numero di elettori partecipanti al voto.
3. Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente del Seggio Elettorale, dopo aver accertato che il numero delle schede scrutinate corrisponda al numero delle schede utilizzate per le votazioni, dichiara il numero dei voti riportati da ciascun candidato e proclama gli eletti.
4. Di tutte le operazioni di voto, ivi comprese eventuali contestazioni, viene dato atto nei relativi verbali, sottoscritti dai componenti del Seggio.
5. A parità di preferenze risulterà eletto lo studente più anziano in termini di anni di iscrizione anche non consecutivi. In caso di ulteriore parità prevale il più anziano anagraficamente.
6. Tutto il materiale elettorale ivi compreso il verbale, le schede scrutinate, le schede autenticate e non utilizzate viene consegnato alla Commissione Elettorale.
7. La Commissione Elettorale trasmette al Direttore il verbale delle votazioni. Il Direttore sulla base dei risultati, nomina gli eletti con proprio decreto, che sancisce l'effettivo inizio del mandato. I nominati rimangono in carica un triennio.
8. I risultati elettorali sono pubblicati all'Albo del Conservatorio entro il giorno successivo a quello della votazione.

ART. 8 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CARICA ED ELEZIONI SUPPLETIVE

1. In caso un componente della Consulta:
 - a) venga meno dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
 - b) subisca sanzione disciplinare con sentenza definitiva da parte della Commissione Disciplinare o dal Direttore;
 - c) risulti assente dalle sedute ordinarie della Consulta per 3 volte consecutive senza adeguata giustificazione presentata al Presidente;
 - d) rassegni dimissioni al Presidente della Consulta in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato;

si procede per surroga in base al risultato delle elezioni.

Al fine di garantire le funzionalità dell'organismo, il componente dimissionario resta comunque in carica fino alla successiva nomina.

2. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.

ART. 9 - RICORSI

1. Avverso le decisioni adottate dal Seggio Elettorale è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione, da parte di coloro che abbiano interesse al loro annullamento o alla loro riforma; la Commissione decide in via definitiva entro i successivi tre giorni.
2. Avverso le decisioni adottate dalla Commissione elettorale è ammesso ricorso al Presidente del Conservatorio entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione, da parte di coloro che abbiano interesse al loro annullamento per soli motivi di legittimità; il Presidente decide in via definitiva nei successivi cinque giorni.
3. Contro le decisioni adottate dalla Commissione Elettorale e dal Presidente del Conservatorio ai sensi dei precedenti commi è ammesso ricorso presso la competente Autorità giurisdizionale.

TITOLO II – ELEZIONI DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

ART. 10 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI

6

1. Le elezioni del Consiglio Accademico si svolgono secondo quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto.
2. Le elezioni sono indette con provvedimento del Direttore almeno due mesi prima della scadenza del mandato dell'organo. Il provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo dell'Istituto, ed in esso viene indicato:
 - a) il numero dei membri del Consiglio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del DPR 132/2003;
 - b) la data, il luogo e gli orari di apertura e chiusura del seggio elettorale;
 - c) il termine di presentazione delle candidature;
 - d) i requisiti dell'elettorato attivo e passivo.

ART. 11 - ELETTORATO ATTIVO

1. L'elettorato attivo spetta a tutti i docenti in servizio attivo presso il Conservatorio di Musica "Nicola Sala" di Benevento, con incarico a tempo indeterminato, nonché ai supplenti annuali su posti in organico disponibili e/o vacanti.
2. La lista degli aventi diritto al voto, deliberata dalla Commissione Elettorale su proposta del Responsabile del procedimento, è pubblicato all'Albo non oltre 10 giorni dalla nomina della Commissione.

ART. 12 - ELETTORATO PASSIVO E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Il Consiglio Accademico è composto da 11 membri.
2. L'elettorato passivo per i componenti del Consiglio Accademico scelti nel corpo docente spetta ai docenti in servizio da almeno tre anni nel Conservatorio "Nicola Sala", con contratto a tempo indeterminato. Ai fini del computo è utile l'anno in corso.
3. I Docenti che intendono candidarsi devono presentare alla Commissione Elettorale la dichiarazione di candidatura corredata dalla documentazione. La dichiarazione di candidatura può essere fatta pervenire al Conservatorio a mano ovvero a mezzo PEC. La documentazione consegnata a mano dovrà essere depositata presso l'Ufficio Protocollo, che rilascia immediata ricevuta al candidato o a persona dallo stesso incaricata. Nel caso in cui la dichiarazione di candidatura sia trasmessa a mezzo PEC, la stessa dovrà essere inviata all'indirizzo conservatoriobn@pec.it. Le candidature presentate entro i termini sono raccolte dal Responsabile del procedimento che le trasmette alla Commissione Elettorale.
4. I candidati che lo ritengano opportuno potranno presentare il proprio curriculum che esponga anche le competenze ritenute utili per lo svolgimento delle funzioni di componente il Consiglio Accademico. Tale curriculum sarà pubblicato sul sito web del Conservatorio dopo che la candidatura sia ritenuta ammissibile.
5. La Commissione Elettorale verifica la correttezza delle domande, accerta la sussistenza dei requisiti richiesti, redige la lista in ordine alfabetico e ne dispone la pubblicazione all'Albo.
6. Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature dopo il termine indicato nel provvedimento di indizione.
7. Il ritiro di una candidatura può essere effettuato in ogni momento, mediante comunicazione scritta al Responsabile del procedimento che la comunica alla Commissione Elettorale e informa l'elettorato con comunicazione pubblicata all'Albo.
8. In data compresa tra il settimo e trentesimo giorno antecedente alla data fissata per le votazioni sarà convocato un Collegio dei Docenti per consentire ai candidati, che lo ritenessero opportuno, la illustrazione del proprio programma.

ART. 13 - COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione Elettorale sovrintende alle operazioni elettorali previste dal presente regolamento.
 2. La Commissione Elettorale, individuata dal Direttore nel corpo docenti, è costituita da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti e nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario. I componenti della Commissione elettorale sono scelti, come di seguito:
 - a) tre componenti tra i docenti più anziani di età, con almeno una donna
 - b) due tra i docenti più giovani di età, con almeno una donna.
 3. Durante le operazioni di voto dovrà essere garantita la presenza della maggioranza dei membri della Commissione.
 4. La Commissione si avvale della consulenza del Responsabile del procedimento e del supporto del personale amministrativo.
- La Commissione ha il compito di assicurare la regolarità del procedimento elettorale ai sensi del presente regolamento ed in particolare quello di:
- a) decidere sulla formazione della lista degli aventi diritto al voto;
 - b) decidere sull'ammissibilità delle domande di candidatura;
 - c) decidere sugli eventuali ricorsi ammessi dal presente regolamento;

- d) risolvere le eventuali controversie insorte nel corso del procedimento elettorale.
5. I componenti della Commissione non possono presentare la propria candidatura.
6. I lavori della Commissione, verbalizzati da uno dei suoi componenti, sono da questi sottoscritti e, ove ritenuto necessario, pubblicati all'Albo.
7. In caso di impedimento di un suo membro titolare, subentra d'ufficio un supplente a cominciare da quello più anziano.

ART. 14 - UFFICIO ELETTORALE

1. L'Ufficio Elettorale è costituito da un Presidente, due scrutatori titolari e uno supplente fra i Docenti compresi nell'elenco di cui all'art. 11 designati dal Direttore.
2. I componenti dell'Ufficio elettorale sono scelti, secondo i criteri indicati di seguito:
 - a) due componenti tra i docenti più anziani di età, con almeno una donna
 - b) due tra i docenti più giovani di età, con almeno una donna.
3. L'Ufficio elettorale nomina nel suo interno il Presidente.
4. È compito dell'Ufficio Elettorale, nel rispetto del presente regolamento:
 - a) gestire le operazioni di voto e scrutinio, assicurando nel corso delle prime la costante presenza di almeno due tra i suoi membri;
 - b) esaminare e attribuire eventuali voti contestati;
 - c) redigere il verbale delle proprie attività.
5. I membri dell'Ufficio Elettorale non possono presentare la propria candidatura e non possono essere contestualmente membri della Commissione Elettorale.
6. In caso di impedimento di un suo membro titolare, subentra di ufficio quello supplente.

8

ART. 15 - SISTEMA ELETTORALE

1. Le operazioni di voto si svolgono nella giornata fissata nel decreto di indizione negli orari stabiliti dalla commissione elettorale; il seggio resterà aperto per non meno di sei ore.
2. Nei casi di parità di voti che impediscono l'automatica identificazione degli eletti, si tiene conto, limitatamente alle situazioni di parità, della maggiore anzianità di servizio o subordinatamente, della maggiore anzianità anagrafica.
3. Qualora non vi siano candidature in numero pari o superiore agli eligendi, o non risulti eletto un numero di candidati corrispondente al numero da eleggere, sarà indetto un secondo scrutinio in conformità a quanto prescritto al successivo art. 18.
4. Ad esito delle procedure il Direttore con proprio decreto nomina i Docenti nel Consiglio Accademico che assumono la carica entro 5 giorni dalla data della nomina.
5. Il Consiglio Accademico dura in carica tre anni. Ogni consigliere può ricoprire la carica per non più di due mandati consecutivi

ART. 16 - OPERAZIONI DI VOTO

1. Il responsabile del procedimento provvede a quanto necessario affinché alle ore 08:00 del giorno della votazione siano consegnate al Presidente dell'Ufficio Elettorale:
 - a) la lista degli aventi diritto al voto;

- b) il pacco delle schede per la votazione, recanti i nominativi dei candidati in ordine alfabetico;
 - c) un timbro recante il logo o nominativo del Conservatorio
 - d) tre copie del manifesto recante le candidature, da affiggere all'esterno e all'interno della sala della votazione, elencate in ordine alfabetico;
 - e) l'urna e quant'altro occorra per lavorazione, quali una cabina, matite copiative e cancelleria.
2. Subito dopo aver preso in consegna il suddetto materiale, il Presidente determina il numero delle schede di votazione da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nella apposita lista e procede alla loro autenticazione, facendovi apporre la firma di uno scrutatore e un timbro.
 3. Ciascun elettore deve presentarsi al seggio munito di valido documento di identità e apporre la propria firma sulla lista in corrispondenza del proprio nome mentre uno scrutatore, nel consegnargli la scheda, annoterà gli estremi del documento di identità. In sua mancanza, l'identità dell'elettore può essere accertata mediante il riconoscimento da parte di un componente dell'Ufficio Elettorale, apponendo la propria firma accanto a quella dell'elettore.
 4. L'elettore deve votare all'interno della cabina esprimendo il proprio voto tracciando un segno con la matita copiativa nella casella posta a fianco dei nominativi dei candidati prescelti.
 5. Ogni elettore esprime il proprio voto a favore di un numero di candidati fino a quattro preferenze, l'operazione avverrà a scrutinio segreto. La scheda, ripiegata, va inserita nell'apposita urna dallo stesso elettore o da un membro dell'Ufficio Elettorale. Sono in ogni caso nulle le schede recanti segni che possono costituire riconoscimento.
 6. Non è consentito permanere presso il seggio una volta che si sia votato. Allo scadere dell'orario di chiusura delle operazioni di voto, esso può essere esercitato esclusivamente dagli elettori già presenti nella sala ove è allestito il seggio.

ART. 17 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO

9

1. La validità del voto deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.
2. Sono nulle le schede che presentano scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
3. Sono bianche le schede che non indicano nessuna preferenza.
4. Le eventuali controversie sulla assegnazione o validità del voto sono risolte immediatamente, dandone atto nel verbale.
5. Nel verbale vengono riportati i voti conseguiti da ciascun candidato e il numero delle schede nulle e bianche.
6. Il verbale riporta altresì:
 - a) il numero delle schede spoglie;
 - b) il numero degli elettori che hanno votato.
7. Al termine delle operazioni di scrutinio il verbale, firmato dai componenti l'Ufficio Elettorale, viene immediatamente consegnato al Presidente della Commissione Elettorale mentre la restante documentazione e il residuo materiale fornito per l'espletamento delle operazioni di voto e scrutinio vengono consegnati al responsabile del procedimento elettorale.

ART. 18 - SECONDO SCRUTINIO

1. La Commissione Elettorale preso atto che non risultano eletti i 11 componenti, indice una nuova seduta di votazione entro i 30 giorni successivi.

2. In tale nuova seduta saranno eleggibili tutti i docenti in servizio presso il Conservatorio in possesso dei requisiti di cui all'art. 12 comma 2, del presente regolamento.
3. A tal fine la Commissione Elettorale verifica la sussistenza dei requisiti in capo ai docenti in servizio presso il Conservatorio ed affigge la lista degli eleggibili entro e non oltre i 10 giorni antecedenti la data della nuova votazione.

ART. 19 - NOMINA DEGLI ELETTI

1. Il Direttore con proprio decreto nomina i Docenti del Consiglio Accademico che assumono la carica entro 5 giorni successivi alle elezioni; detto decreto sarà pubblicato all'Albo.
2. Il Consiglio Accademico, nominato con decreto dal Direttore, dura in carica tre anni e può essere confermato consecutivamente una sola volta.

ART. 20 - RICORSI

1. Avverso le decisioni adottate dall'Ufficio Elettorale è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione da parte di coloro che abbiano interesse al loro annullamento o alla loro riforma; la Commissione decide in via definitiva entro i successivi tre giorni.
2. Avverso le decisioni adottate dalla Commissione Elettorale è ammesso ricorso al Presidente del Conservatorio entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione da parte di coloro che ne abbiano interesse all'annullamento per soli motivi di legittimità; il Presidente decide in via definitiva nei successivi cinque giorni.
3. Contro le decisioni adottate dalla Commissione Elettorale e del Presidente del Conservatorio ai sensi dei precedenti commi è ammesso ricorso presso la competente Autorità giurisdizionale.

ART.21 - PROCEDURA DI DESIGNAZIONE DI DUE STUDENTI NEL CONSIGLIO ACCADEMICO

1. La Consulta degli Studenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 5, dello Statuto e dell'art. 12, comma 1, del DPR 132/2003, elegge i due studenti che faranno parte del Consiglio Accademico.
2. La Consulta designa, tra i propri membri, due rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio Accademico.
3. L'incarico dei rappresentanti in seno al Consiglio Accademico ha durata triennale non rinnovabile per più di una volta consecutiva.

TITOLO III - ELEZIONI DEL DIRETTORE

ART. 22 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Le elezioni si svolgono secondo quanto previsto nell'art. 11 dello Statuto, così come approvato con delibera n. 1 del Consiglio di Amministrazione del 14 gennaio 2013, nel rispetto del presente regolamento.
2. Le elezioni sono indette con provvedimento del Presidente almeno 6 mesi prima dalla scadenza del mandato del Direttore. Il provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo

dell'Istituto, sul sito del Conservatorio e con invio al Ministero, nonché a tutti i Conservatori della Repubblica. Il Presidente valuterà gli eventuali e ulteriori strumenti di diffusione di detto provvedimento.

3. In caso di cessazione anticipata della carica di Direttore, qualunque ne sia la causa, l'indizione delle elezioni è effettuata non oltre il trentesimo giorno successivo alla causa di cessazione.
4. Il provvedimento di indizione deve riportare le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che presiedono alle elezioni. Tale provvedimento deve inoltre:
 - a) stabilire il termine entro il quale devono essere presentate le candidature;
 - b) fissare il termine entro il quale sarà nominata la Commissione Elettorale e del Seggio elettorale;
 - c) fissare il termine entro il quale la suddetta Commissione Elettorale deve concludere i lavori di valutazione di ammissibilità delle candidature;
 - d) fissare il termine entro il quale deve riunirsi il Collegio Docenti per la illustrazione da parte dei candidati ammessi del proprio programma;
 - e) fissare il termine delle elezioni del Direttore.

ART. 23 - ELETTORATO ATTIVO

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 3 dello Statuto, l'elettorato attivo spetta a tutti i docenti in servizio attivo presso il Conservatorio di Musica "N. Sala" di Benevento, con incarico a tempo indeterminato, nonché ai supplenti annuali su posti in organico disponibili e/o vacanti, compresi i docenti utilizzati che non abbiano concorso all'elezione del Direttore attualmente in carica presso il Conservatorio di loro titolarità, come attestato da idonea autocertificazione.
2. La lista degli aventi diritto al voto, deliberata dalla Commissione Elettorale su proposta del Responsabile del procedimento, è pubblicata all'Albo pretorio non oltre 10 giorni dalla nomina della Commissione.

11

ART. 24 - ELETTORATO PASSIVO

1. Il Direttore è eletto ai sensi dell' art. 6, comma 2 del D.P.R. 132/03:
"Il Direttore è eletto dai docenti dell'Istituzione, nonché dagli assistenti, dagli accompagnatori al pianoforte e dai pianisti accompagnatori, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a) della legge. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto regolamento, i requisiti sono stabiliti dallo Statuto, con riferimento all'esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.*
* Art. 11 comma 3 e comma 5 dello Statuto del Conservatorio "Nicola Sala", così come modificato nella seduta del 14 gennaio 2013:
 - 3) *"Il Direttore è eletto dal corpo docente dell'Istituzione tra i docenti anche di altre Istituzioni in possesso dei particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'art. 2 comma 7 lett. a) della legge 21 dicembre 1999 n. 508 e rimane in carica per tutta la durata del mandato."*
 - 5) *"In sede di prima applicazione, e fino all'adozione del regolamento di cui al precedente comma 3, il Direttore è eletto tra i docenti con contratto a tempo indeterminato anche di altri Conservatori, i cui requisiti di eleggibilità sono congiuntamente fissati in:*
 - a) *esperienza didattica acquisita come insegnante di ruolo da almeno cinque anni;*
 - b) *esperienza professionale e di direzione acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali. Le modalità di presentazione delle candidature e di verifica dell'ammissibilità delle stesse, le regole elettorali ed ogni altra misura necessaria per l'espletamento dell'elezione,*

sono disciplinate da deliberazioni del Presidente del Conservatorio, nel rispetto della vigente legislazione.

2. Le dichiarazioni di candidatura, sottoscritte dai candidati e corredate da esaustiva documentazione (curriculum artistico/professionale, attestazione di anzianità di servizio) devono pervenire in Conservatorio nel termine e presso l'ufficio determinati con il provvedimento di indizione. La dichiarazione di candidatura, corredata dalla documentazione, può essere fatta pervenire all'indirizzo PEC: conservatoriobn@pec.it del Conservatorio.
E' altresì, necessario:
 - a) non avere riportato, quali docenti o direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati (da dichiarare);
 - b) non aver riportate condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l'esercizio delle proprie funzioni oppure puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione (da dichiarare);
 - c) non essere stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità nell'ultimo sessennio (da dichiarare).
3. Per il rispetto del termine farà fede la data e l'ora di ricezione. Le candidature presentate entro i termini stabiliti dal presente comma sono raccolte dal Responsabile del procedimento che li trasmette alla Commissione Elettorale.
4. La Commissione Elettorale verifica la correttezza delle domande, accerta la sussistenza dei requisiti richiesti, redige la lista in ordine alfabetico e ne dispone la pubblicazione all'Albo pretorio. La documentazione a corredo delle dichiarazioni di candidatura sarà custodita dal Responsabile del procedimento e resterà disponibile a tutti i titolari dell'elettorato attivo al fine di prenderne visione.
5. Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature dopo il termine indicato dal presente Regolamento.
6. Il ritiro di una candidatura può essere effettuato in ogni momento, mediante comunicazione scritta al Responsabile del procedimento che la comunica alla Commissione Elettorale e informa l'elettorato con comunicazione pubblicata all'Albo.
7. I candidati non ammessi hanno la facoltà di produrre formale reclamo alla Commissione Elettorale entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei candidati. Entro i successivi dieci giorni, la Commissione deciderà sul reclamo.
8. Fra la data di pubblicazione delle candidature e la data delle elezioni, ai candidati sarà garantito di poter presentare le proprie linee programmatiche in una riunione del Collegio dei Professori. Il Collegio, così convocato, sarà presieduto dal Direttore, se non candidato o, in caso contrario, dal docente che abbia prestato il maggior numero di anni di servizio nell'Istituzione. In caso di rifiuto, dal successivo docente più anziano (riferito sempre ad anzianità di servizio nell'Istituzione). Dopo la pubblicazione della lista dei candidati idonei, al fine di garantire uniformità di esaustive informazioni al corpo elettorale, il Conservatorio assicura ad ogni candidato che ne faccia espressa richiesta, una bacheca ove venga posto apposito materiale cartaceo che indica le linee programmatiche che si intendono perseguire. Tale documentazione rimarrà a disposizione fino alla chiusura delle operazioni di voto.

ART. 25 - COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione Elettorale sovrintende alle operazioni elettorali previste dal presente regolamento.
2. Essa è costituita da tre membri titolari e due supplenti fra i Docenti compresi nell'elenco di cui all'art. 23.
3. I componenti della Commissione elettorale sono scelti, secondo i criteri indicati di seguito:
 - a) tre componenti tra i docenti più anziani di età, con almeno una donna

- b) due tra i docenti più giovani di età, con almeno una donna.
4. La Commissione, che nomina nel suo seno il Presidente, si avvale del Responsabile del procedimento.
5. La Commissione ha il compito di assicurare la regolarità del procedimento elettorale ai sensi del presente regolamento e in particolare quello di:
 - a) decidere sulla formazione della lista degli aventi diritto al voto;
 - b) decidere sull'ammissibilità delle domande di candidatura;
 - c) decidere sugli eventuali ricorsi ammessi dal presente regolamento;
 - d) risolvere le eventuali controversie insorte nel corso del procedimento elettorale
6. I componenti della presente Commissione non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per la carica di Direttore.
7. I lavori della Commissione, verbalizzati da uno dei suoi componenti, sono da questi sottoscritti e ove ritenuti necessari pubblicati mediante la loro pubblicazione all'Albo.
8. In caso di impedimento di un suo membro titolare, subentra d'ufficio un supplente a cominciare da quello più anziano.

ART. 26 - UFFICIO ELETTORALE

1. L'Ufficio Elettorale è costituito da un Presidente, due scrutatori titolari e uno supplente fra i Professori compresi nell'elenco di cui all'art. 23.
2. I componenti dell'Ufficio elettorale sono scelti, secondo i criteri indicati di seguito:
 - a) due componenti tra i docenti più anziani di età, con almeno una donna
 - b) due tra i docenti più giovani di età, con almeno una donna.
3. L'Ufficio elettorale nomina nel suo interno il Presidente.
4. È compito dell'Ufficio Elettorale, nel rispetto del presente regolamento:
 - a. gestire le operazioni di voto e scrutinio, assicurando nel corso delle prime la costante presenza di almeno due tra i suoi membri;
 - b. esaminare e attribuire eventuali voti contestati;
 - c. redigere il verbale delle proprie attività.
5. I membri dell'Ufficio Elettorale non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per il Direttore e non possono essere contestualmente membri della Commissione Elettorale.
6. In caso di impedimento di un suo membro titolare, subentra di ufficio quello supplente.

ART. 27 - SISTEMA ELETTORALE

1. Le operazioni di voto si svolgono, in sede nei giorni fissati nel decreto di indizione, e potranno prevedere fino ad un massimo di tre giorni votazioni, negli orari stabiliti dalla commissione elettorale; il seggio resterà aperto per non meno di sei ore. Qualora dovesse essere necessaria una seconda votazione, essa avverrà subito dopo nei modi e nei giorni fissati dal Presidente. Le urne per la seconda votazione rimarranno aperte per non meno di un giorno.
2. Ogni elettore esprime una sola preferenza e la votazione avviene a scrutinio segreto.
3. Risulterà eletto Direttore il candidato che, in sede di prima votazione, abbia raccolto preferenze in misura pari o superiori alla metà più uno degli aventi diritto.

4. Qualora, in sede di prima votazione, nessuno dei candidati abbia raggiunto tale quorum sarà dato corso alla seconda votazione che sarà limitata ai due candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di consensi nella prima votazione.
5. Al termine della seconda votazione, sarà eletto il candidato che abbia raggiunto il maggior numero di preferenze. La seconda votazione sarà valida indipendentemente dal numero dei votanti.
6. Entrambe le votazioni saranno valide indipendentemente dal numero di partecipanti al voto.

ART. 28 - OPERAZIONI DI VOTO

1. Il responsabile del procedimento provvede a quanto necessario affinché un'ora prima dell'apertura delle urne siano consegnate al Presidente dell'Ufficio Elettorale:
 - a. la lista degli aventi diritto al voto;
 - b. il pacco delle schede per la votazione, recanti i nominativi dei candidati in ordine alfabetico;
 - c. un timbro recante il logo o nominativo del Conservatorio;
 - d. tre copie del manifesto recante le candidature, da affiggere all'esterno e all'interno della sala della votazione, elencate in ordine alfabetico.
2. Subito dopo aver preso in consegna il suddetto materiale, il Presidente determina il numero delle schede di votazione da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nella apposita lista e procede alla loro autenticazione, facendovi apporre la firma di uno scrutatore e un timbro.
3. Ciascun elettore deve apporre la propria firma sulla lista in corrispondenza del proprio nome
4. L'elettore deve votare all'interno della cabina esprimendo il proprio voto tracciando un segno con la matita copiativa nella casella posta a fianco del nominativo del candidato prescelto.
5. Può essere espressa una sola preferenza.
6. Non è consentito permanere presso il seggio una volta che si sia votato. Allo scadere dell'orario di chiusura delle operazioni di voto esso può essere esercitato esclusivamente dagli elettori già presenti nella sala ove è allestito il seggio.

ART. 29 - CHIUSURA DELLE VOTAZIONI

1. Le operazioni di scrutinio hanno luogo immediatamente dopo la chiusura di quelle di voto.
2. Dichiarata chiusa la votazione, il Presidente dell'Ufficio Elettorale provvede in seduta pubblica ai seguenti riscontri, dandone atto nel verbale:
 - a) numero dei votanti;
 - b) numero delle schede autenticate e non utilizzate;
 - c) numero delle schede non autenticate rimaste.
3. Le schede rimaste, autenticate e non, e la lista elettorale vengono chiuse in apposita busta, debitamente sigillata e firmata dai membri dell'Ufficio Elettorale.
4. Compite tali operazioni, il Presidente procede alle operazioni di scrutinio delle schede.

ART. 30 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. La validità del voto deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

2. Sono nulle le schede che presentano scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, nonché quelle recanti più di una preferenza.
3. Sono bianche le schede che non indicano nessuna preferenza.
4. Le eventuali controversie sulla assegnazione o validità del voto sono risolte immediatamente, dandone atto nel verbale.
5. Nel verbale vengono riportati i voti conseguiti da ciascun candidato e il numero delle schede nulle e bianche.
6. il verbale riporta altresì:
 - a) il numero delle schede spoglie
 - b) il numero degli elettori che hanno votato
7. Al termine delle operazioni di scrutinio, il verbale, firmato dai componenti l'Ufficio Elettorale, viene immediatamente consegnato al Presidente della Commissione Elettorale mentre la restante documentazione e il residuo materiale fornito per l'espletamento delle operazioni di voto e scrutinio vengono consegnati al responsabile del procedimento elettorale.

ART. 31 - PROCLAMAZIONE DELL'ELETTO

1. La Commissione Elettorale, in seduta non aperta al pubblico da tenersi ove possibile subito di seguito al ricevimento del suddetto verbale, verifica la regolarità delle operazioni di scrutinio.
2. Alla loro conclusione il Presidente della Commissione in seduta pubblica, prendendo atto del risultato elettorale:
 - a) Proclama il candidato vincitore delle elezioni;
 - b) Provvede contestualmente a pubblicare il verbale delle operazioni della Commissione e quelli dell'Ufficio Elettorale all'Albo del Conservatorio.

15

ART. 32 - RICORSI

1. Avverso le decisioni adottate dall'Ufficio Elettorale è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione all'Albo, da parte di coloro che abbiano interesse al loro annullamento o alla loro riforma; la Commissione decide in via definitiva entro i successivi tre giorni.
 2. Avverso le decisioni adottate dalla Commissione elettorale è ammesso ricorso al Presidente del Conservatorio entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione, da parte di coloro che abbiano interesse al loro annullamento per soli motivi di legittimità; il Presidente decide in via definitiva nei successivi cinque giorni.
- Contro le decisioni adottate dalla Commissione Elettorale e del Presidente del Conservatorio ai sensi dei precedenti commi è ammesso ricorso presso la competente Autorità giurisdizionale.

TITOLO IV - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.33 - DESIGNAZIONE DI UNO STUDENTE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Consulta degli Studenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 4 dello Statuto, elegge lo studente componente del Consiglio di Amministrazione fra i propri membri.

2. L'incarico dei rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione ha durata triennale non rinnovabile per più di una volta consecutiva.

ART. 34 - DESIGNAZIONE DI UN DOCENTE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La elezione della componente docente nel Consiglio di Amministrazione avviene entro una rosa di nominativi, ottenuta mediante le proposte formulate da ciascun componente del Consiglio Accademico. Ciascun componente il Consiglio provvede ad esprimere una preferenza. Il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze viene designato come rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di parità prevale l'anzianità di servizio in ruolo ed in caso di ulteriore parità l'anzianità anagrafica.
3. L'incarico del rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione ha durata triennale non rinnovabile per più di una volta consecutiva.
4. In caso di rinuncia da parte del designato l'incarico è affidato al candidato immediatamente successivo nella graduatoria.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART.35 - DIRITTO DI ACCESSO

1. L'attività amministrativa del Conservatorio "N. Sala" di Benevento si svolge nel rispetto dei principi in tema di trasparenza, informazione, partecipazione e diritto di accesso previsti dalla normativa vigente, e dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. Specifiche disposizioni attuative della suddetta normativa sono emanate con apposito regolamento.

16

ART. 36 - DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

1. Il Conservatorio provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali, anche raccolte in banche dati, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di raccolta previsti dalla normativa vigente ed in particolare del D.L. 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. Specifiche disposizioni attuative della suddetta normativa sono emanate con apposito regolamento.

ART. 37 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

1. Il presente Regolamento è adottato con decreto del Presidente ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo del Conservatorio.
2. Successivamente all'adozione del presente Regolamento, sarà cura del Conservatorio darne la massima diffusione nelle forme di comunicazione ritenute più idonee ed efficaci.
3. Eventuali modifiche saranno adottate con decreto del Presidente ed entreranno in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.